

**Convenzione Postale
Firenze – Austria
1.8.1817**

aggiunte: 3.9.1818
 17.12.1818
 2.4.1819

A.S.Milano; Fondo: Postale Lombarda
Serie rosso prima N°. 351

p. 29-40

irenze

Convenzione

coll' Ufficio generale delle Poste del Granducato di Toscana) - 1^o Agosto 1817.

Sommario

- 1^o E' convenuto un'indennizzazione annuale all'amministrazione di Lombardia d. lire 100 mila (Milano), oltre il rientro di l'antico conto quindici per ogni anno delle lettere portate via banchiere dagli uffici Imperiali a Palermo e pagata via per la Toscana.
- 2^o L'amministrazione delle Stade bancharie trasmette agli uffici Imperiali tutte le corrispondenze gratic.
- 3^o Le lettere della Toscana per l'Imperiale Amministrazione devono essere affrancate fino al luogo del loro imbarco.

Copia - Convenzione provvisoria: tra l'ufficio generale delle Poste di sua Maestà l'Imperatore d'Austria, e l'ufficio generale delle Poste di sua Altezza il Granduca di Toscana)

L'ufficio generale delle Poste di sua Maestà l'Imperatore (quello di sua Altezza l'A. il Granduca di Toscana) avendo riconosciuto la necessità di fare amichevolmente, e in via provvisoria delle

basi per regolare le loro Correspondenze
funtanto, che le circostanze permettessero
di stabilire, e fissare le relazioni postali
fra i due Governi coerenemente al nuovo
Sistema adottato nella Monarchia Austria-
ca, e rispettosi. Governi hanno nominato a
quest'effetto dei Commissoj, cioè per l'
ufficio Imperiale il Signor Baron
Francesco di Sardegna Ciambellino, e
Commissario di Legazione di Sua Maestà
S. M. Ag^o Cavaliere dell'Ordine di Cristo
e di quello di Sant'Andrea, e Lazarro, mu-
nito della Plenipotenzia del Ministro
degli Affari Esteri. D. N. M. questa simple
Regia Apostolica, e per l'ufficio Stanza
fra il Signor Alessandro Mandolini Legata-
rio al Consiglio d'Amministrazione
Plenipotenziario del Ministero degli Affari
Esteri di Sua Maestà, simple, e Reale ed
Imperiale Gran Duca di Toscana, i quali sono con-
venuti degli particolari seguenti.

Art. I^o. Sarà mantenuta una Correspondenza
diretta, e regolare fra l'ufficio generale
delle Poste d. M. I. P. A. e quello d.
S. M. I. P. il Gran Duca d. Toscana, ad
oggetto di ricevere, e d. trasmettere,
e distribuire le lettere, ed i. pacchi

Art. II^o.
I due Uffici si conseguneranno l'
una l'altra le Correspondenze, e gli og-
getti di spedizioni ad similitudine.

In quello, ch'è più hanno fatto per il
papa.

Art. III.

La Strada di comunicazione) po-
te le corrispondenze rispettive farà quelle
da Mantova per Bologna a Firenze
e qualsiasi posta giudicato già opportuno
quella da Mantova per Modena e
Pistoja, e Piacenza, e vicinanza.

Art. IV.

I Corrieri Imperiali, e le Ma-
lizie godranno in Toscana gli stessi
vantaggi, che cui attualmente godono
i Corrieri, Toscana, tanto in riguardo
delle Spese, quanto in quello delle
scorte, ed altro qualiasi, per quanto
accipitato dal periglio, nonché di
tutte quelle facilitazioni, che l'in-
seguito potranno aprire accordate al
questo ultimo, e così i Corrieri Tosca-
ni godranno, durante la presente
Convenzione delle facilitazioni accordate
ai Corrieri Ordinari Imperiali.

Art. V.

I Corrieri Ordinari dell'ufficio
Imperiali arriveranno a Firenze il
Sabato, e partiranno il Martedì.

Art. VI

La Seconda Spedizione) in conseguenza
del suddetto cambiamento si farà dall'
Ufficio Toscano il Sabato, ed il Secondo
Corrissi sarà nel Martedì.

Art. VII.

I Corrieri tanto Toscani, che Lombardi saranno tenuti di riunire gli effetti di consegna, e tutti gli oggetti, di cui sono latenti (all'azione) dei Difensori. Date a per la migliore conservazione degli oggetti a Firenze agli Uffici di Poste, dove indirizzate, dai quali solamente potranno essere ritirati.

Art. VIII.

Nel caso che un Corriere contrarriflette a questo Regolamento per la prima volta sarà tolto uso ad una milledi lire (quaranta) per ogni pezzo, ed in caso di recidiva, non che se egli neanche intenderà del contrabbando, si pagherà il doppio. I giorni generali potranno rilasciare ai Corrieri ordini, ricandolmente, che un tale Corriero non sia più deposito dell'ufficio che ne è stato designato.

Art. IX.

Gli effetti di consegna, e tutti gli oggetti di trasporto utile, dovranno essere tenuti in scatola, e spediti in corrente, e non potranno essere trattinati per sperare conseguenti al preferenza di un Corriere piuttosto che ad un altro. E' Direttori di ciascun ufficio, cioè di Firenze, e di Mantova, ragionevolmente, accio' non segua tale abuso, dei quali gli Ingegneri saranno responsabili.

Art. X.

C' convenuto che in vista delle spese, che l'ufficio Imperiale incontrerà per mantenere una stabile corrispondenza per un tratto di strada incomparabilmente maggiore a quello che percorrono le Poste Toscane, la Direzione delle Poste Granducali pagherà alla Direzione delle Poste Imperiali un indennizziamento annuale di lire Italiane sedici mila correnti, altri un rimborso di centosessanta e dell'equal corso per ogni uccia del peso addizionalmente usata delle lettere così dette Forse si, circa quelle trasmesse dagli uffici Spieghi per la Toscana. Ben inteso che qualora delle lettere a destinazione della Toscana avvistassero agli uffici Imperiali caricate dagli uffici Esteri. da qualche spesa, questa sarà separatamente rimborsovata dagli uffici Granducali.

Art. XI.

Le corrispondenze nascoste nella Toscana, o giungendovi da altri Paesi Esteri, che si trasmettono agli uffici Imperiali saranno consegnate gratuitamente.

Art. XII.

Le lettere per l'America Settentrionale dirette dalla Toscana devono affrancarsi fino al luogo del loro imbarco,

giacché altrove tutti si riusa) il loro
trasporto dagli uffici Postali.

Art. XIII.

Le nostre spedite per via Ditta
Spedera sotto una fascia, o in modo che
indichi il contenuto, e le Stampa, particolare-
mente sotto fascia indirizzate a particolari,
non saranno pagate che il loro det-
presso fisso per la corrispondenza.

Il loro peso però non potrà mai
essere minore di quello di una lettera
semplice. Le gazette, giornali, ed
altri opere periodiche, le Stampa scritte,
e legate alla rupia, che non sono indiriz-
ziate a particolari, continueranno ad
essere spedite reciprocamente sul modo
conosciuto tra i due uffici contrattante.
Definì però di riservarsi di convenire in
sequito altivamente, se lo rimarranno
opportuno.

Art. XIV.

La tariffa ora vigente per le
spedizioni di numerario, oggetti di
valore, effetti, mercanzie, commestibili
servizi di norma ai rispettivi uffici
di Posta per pagamento, di quale si
terranno conto scolanto che dei cambia-
menti effettuati nell'amministrazione
di questo ramo sull'uno, o sull'altro
Stato renderanno inesatti degli altri
procedimenti su questo oggetto.

Art^o XX.

Rimane) esponente convinto, che non
si ammetterà Dichiaraione) alcuna) de' relati
delle lettere, e de' plichi, che potranno
essere raccomandati, e come tali inseriti
sui fogli d'avviso degli uffici corrispondenti
Nel caso che una lettera, o plico raccoman-
dato venisse ritrovato è convinto una)
reintegrazione) di lire cincquant' in
piena facilitazione) di ogni richiamo per
parte dell'ufficio militare, mentre
 verranno pagate; nel termine di tre
mesi dall'ufficio, in cui sarà ritrovata
la lettera, o il plico al fuoco del cani-
tore.

Art^o XXI.

Al termine) di ogni trimestre
verranno regolati i conti fra l'ufficio
di Milano, e quelle di Vincenza, e celebrato
a Milano simile rapporto del prezzo
delle lettere provenienti dagli uffici frigeri
che riguardano alle indemnizzazioni, che
dovrà egualmente pagarsi, relativamente
di trimestre in trimestre, dentro due
mesi al più tardi, dopo il giorno di
riapertura, e questi pagamenti non volgono
no in nessun caso formar l'aggetto di
qualsiasi compenso.

Art^o XXII.

I pagamenti da' effettuarsi in
Milano lo faranno in monete da
cinque franchi d'Italia, o in scudi

Toscana. Iotti franceschi a cinque franchi
e quarantacinque centesimi, se poi in
ludi di Giudia a cinque franchi, e
sessantadue centesimi.

Art^o XXVIII.

I corrieri Toscani spediti a' Muniti
trasportano gratuitamente il Carteggio
mifivo, e responsivo de' Bologna, Modena,
e lo stradale diretto da' e per gli uffici
Imperiali, e' defini non s'incarichino
oltre questo d'altre. Corrispondenze marchi
di quelle della Toscana. Da' e' giorni i
semestrali paesi.

Art^o XIX.

L'accordato dat' 1^o. Maggio 1816.
fino al giorno d' oggi rega' fipato a
Centesimi Cento (oppo' una) lira. Nation
per oncia' per l' onciato trasporto dall'
Ufficio Imperiale di Milano dell' 11. 1815;
e' Granducale; e' da' lui riconosciuto e
da' riconosciuti nel Consiglio. Dicorso
coll' ultimo del dicorso mese.

Questa somma si pagherà in
due rate: otto giorni dopo la ratifica
della presente Convenzione; e' poi setti
mani dopo in Milano.

Art^o XX.

Intato l'avversale, che il pagamento
dell' onciato fipato nell' articolo decimo del
presente Consiglio. Dicorseranno dal
giorno della sottoscrizione di ciascun

Art. XXI

Le ratifiche) saranno cambiate.

Quattro otto giorni a' contar d' oggi.

E dal giorno del Cambio comincerà ad aver effetto la Convenzione) anche per tutte le altre Stipulazioni in essa contenute).

D'Utrecht (Dordrecht) il 1^o Agosto 1619.

L. L. François Maréchal de Tardagno

L. L. et. Clambourg

Il Consiglio dei ministri

per ogni volta determinato

per quella di cui si parla

de' Reitti compiti

Dichiarazione

della S. S. Sommo sul prezzo complessivo delle
M. M. Poste per le lettere inviate dalla
Milano, da Modena per l'America Settentrionale.

Copia - N^o 17405 - C. Milano 19. Dicembre 1818.

In riscontro al Rapporto di codesta Direzione 26.
Abbioro pag. 17405. il Governo si participa
di avere concordato nella opinione che Lei
estornata, che il prezzo di 16. Correntini
figurato per ogni lettura semplice, ed in gran
porzione per quello di maggior peso, sia il
solo diritto complessivo alle M. M. Poste per
le lettere, che dagli uffici postali di Bologna,
di Modena vengono rimise a quelli di Lubiana
a diffinizione degli Stati Uniti dell'America
Settentrionale, in forza della Convenzione ultimamente-conclusa colla Francia. Da questo
lato prezzo è quello fissato dalla tariffa illustrata
per la massima distanza, quale è quella da
Mantova sino ad Vigo in Francia, e che
nepuna ragione vi farrebbe di far pagare
alle lettere né più una maggior tassa per la
proseguenza loro da Firenze, o da Modena
fino a Mantova, tutta in estero territorio.

Siamo per altro il dubbio

Firmato Straforo

Soddy Mayrasca

Per dichiarazione gov^r del 29. Aprile 1819. D^r 1407. add 20936
pag^r 366. falle. Adm. gen. d. Francoforte sul meno

seguito nella nuova Convenzione Postale con Firenze per base della Distanza, sulla quale applicare la Stabilità tappa di Mr. Caravani per ogni lettera semplice proveniente in transito dalla Toscana, e diretta agli Stati Uniti d'America Settentrionale. Dovendosi ritenere che la Città di Amburgo, donde tali corrispondenze provengono diretti immediatamente all'Ufficio Postale del Principato di Monaco, e non nella Città come risulta dal Decreto della Camera d'Ateneo in data 8. Luglio scorso, ciò contrarie all'ultimo Confine Austriaco, che dovesse intendere essere la Città di Eger in Boemia, segnata nella Convenzione Postale con Modena, mentre anche per le lettere immediatamente in transito dalla Toscana per l'area, nata) definizione non può rientrare la Tappa, che per il tratto da Monaco sino ad Eger, cioè sino all'ultimo Confine Austriaco, oltre il quale non può l'ulteriore Tappa essere calcolata dall'Amministrazione, la quale trascurando di percorrenza esterna).

Fiorini Stanpolo
(Mugiasca)